

Documenti approvati o in via di approvazione al governo riguardanti il futuro della scuola pubblica: leggiamo, riflettiamo per essere informati!!

LEGGE 133/08

Capo II

Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 64.

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad **incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente**, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei *tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili*.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a **456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.**

DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 2008, N. 137

Approvato alla camera con voto di fiducia (8-10-2008) e al senato (29-10-2008) convertito in legge.

"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2008

Art.4.

Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un **unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali**. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

SCHEMA DI PIANO PROGRAMMATICO

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di cui all'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008,n.133

Nella **scuola primaria** va privilegiata ai sensi del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, l'attivazione di classi affidate ad un **unico docente** e funzionanti per un orario di **24 ore settimanali**.

Tale modello didattico e organizzativo, infatti, appare più funzionale "all'innalzamento" degli obiettivi di apprendimento, con particolare riguardo all'acquisizione dei saperi di base, favorisce l'unitarietà dell'insegnamento soprattutto nelle classi iniziali, rappresenta un elemento di rinforzo del rapporto educativo tra docente e alunno, semplifica e valorizza la relazione fra scuola e famiglia.

Nell'arco di vita intercorrente dai sei ai dieci anni si avverte il bisogno di una figura unica di riferimento con cui l'alunno possa avere un rapporto continuo e diretto.

Le economie derivanti da tale modello didattico, allo stato non quantificabili, **consentono di ottenere ulteriori risorse che potranno ridurre l'incidenza degli altri interventi**.

Resta comunque aperta la possibilità di una più ampia articolazione del tempo scuola, tenuto conto della domanda delle famiglie e della dotazione organica assegnata alle scuole, nel rispetto dell'autonomia delle stesse.

Le relative **opzioni** organizzative possibili sono le seguenti:

- **la prima (27 ore), corrispondente all'orario di insegnamento** di cui al decreto legislativo 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative;
- **la seconda (30 ore) comprensiva dell'orario opzionale facoltativo e con l'introduzione del maestro prevalente**; quest'ultimo nei limiti dell'organico assegnato, **integrabile con le risorse disponibili presso le scuole**.

Potrà altresì aversi, ai sensi del decreto legislativo 59/2004, una estensione delle ore di lezione pari ad un massimo di 10 ore settimanali, comprensive della mensa.

L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad un insegnante di classe opportunamente piano di formazione linguistica obbligatoria della durata di 150/200 ore attraverso l'utilizzo, come formatori, di docenti specializzati e di docenti di lingua della scuola secondaria di I grado.

I docenti in tal modo formati, saranno preferibilmente impiegati, già dall'anno scolastico 2009/2010, nelle prime due classi della scuola primaria e saranno assistiti da interventi periodici di formazione.

Potrà altresì essere previsto, in via transitoria, un affiancamento da parte di un nucleo di docenti specializzati operanti presso ogni scuola, nonché, negli istituti comprensivi, da parte di docenti di lingua inglese.

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato Aprea

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché la riforma dello stato giuridico degli insegnanti (*presentata il 12 maggio 2008*)

ART. 2.

(Trasformazione delle istituzioni scolastiche in fondazioni).

1. Ogni istituzione scolastica può, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, costituirsi in **fondazione**, con la possibilità di avere **partner che ne sostengano l'attività, che partecipino ai suoi organi di governo e che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa** e a innalzare gli *standard* di competenza dei singoli studenti e di qualità complessiva dell'istituzione scolastica.

2. I **partner** previsti dal comma 1 possono essere **enti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit**. Le istituzioni scolastiche che sono trasformate in fondazioni devono prevedere nel loro statuto l'obbligo di rendere conto alle amministrazioni pubbliche competenti delle scelte effettuate a livello organizzativo e didattico e svolgere una costante azione di informazione e di orientamento per genitori e studenti.

3. Le istituzioni scolastiche trasformate in fondazioni definiscono gli obiettivi prioritari di intervento, prevedono le necessarie

risorse economiche e individuano, mediante appositi regolamenti interni, le funzioni e gli strumenti di indirizzo, di coordinamento e di trasparenza dell'azione didattica e finanziaria.

ART. 3.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

- a) il dirigente scolastico;
- b) il **consiglio di amministrazione** di cui agli articoli 5 e 6;
- c) il collegio dei docenti di cui all'articolo 7;
- d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all'articolo 8;
- e) il nucleo di valutazione di cui all'articolo 10.

ART. 4.

(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.

ART. 5.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo generale dell'attività di istruzione scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico:

- a) **delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri;**
- b) approva il piano dell'offerta formativa;

c) approva il programma annuale delle attività;

d) delibera il regolamento di istituto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e **per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti**;

e) **nomina i docenti esperti e i membri esterni del nucleo di valutazione**, di cui all'articolo 10, entro due mesi dalla prima convocazione successiva alla sua costituzione.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti.

Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione può modificare il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.

4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di amministrazione, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale dell'amministrazione competente, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività della scuola e l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

ART. 6.

(Composizione del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a undici, ivi compreso il dirigente

scolastico, che ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei **docenti**, dei **genitori** e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli **studenti**. Ne fanno parte, altresì, **rappresentanti dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola ed esperti esterni scelti in ambito educativo, tecnico o gestionale** ai sensi di quanto previsto dal regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal dirigente scolastico, il quale lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni di segretario, anche il direttore dei servizi generali e amministrativi, che non ha diritto di voto per le delibere riguardanti il programma annuale delle attività. Per le medesime delibere non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio di amministrazione.

DOPO AVER ATTENTAMENTE LETTO CHIEDIAMOCI:

- QUALE E' IL PENSIERO PEDAGOGICO DIETRO QUESTA SCUOLA PUBBLICA? FORSE SOLO QUELLO DEI TAGLI?? **8 MILIONI DI EURO IN MENO ALLA SCUOLA PUBBLICA!!**
- DAGLI ORGANI DI GESTIONE DELLA SCUOLA, IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, **SONO ESTROMESSI** I RAPPRESENTANTI DEL **PERSONALE ATA**, COME MAI NON NE SONO DEGNI, PUR ASSOLVENDO UN COMPITO FONDAMENTALE NEL CAMPO EDUCATIVO? QUALI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI O DEGLI ALUNNI SARANNO ELETTI? I BRAVI? GLI OBBEDIENTI?
- COME E' POSSIBILE NELLA SCUOLA PRIMARIA, RISPONDERE ALLA RICHIESTA DI UNA MAGGIORAZIONE DEL TEMPO SCUOLA (FINO A 30 + 10 ORE) CON UN SOLO **DOCENTE UNICO**?
- COME INTERPRETARE LE NUOVE FIGURE EDUCATIVE CHE ENTRANO NELL'ART.6 DELLA LEGGE APREA: “**esperti esterni scelti in ambito educativo, tecnico o gestionale**”?
- SONO FORSE LORO I NUOVI EDUCATORI CHE INTEGRANO IL TEMPO SCUOLA IN PIU' RICHIESTO DALLE FAMIGLIE, OLTRE LE 24 ORE OBBLIGATORIE? MA CHI PAGA CHI E COME?
- COME DIVENTERANNO LE NOSTRE SCUOLE PRIMAIRE PUBBLICHE? **FONDAZIONI PRIVATE** GESTITE DA UN **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**? LA SCUOLA E' UN'INDUSTRIA O UNA COMUNITA' EDUCANTE?
- COSA DIRE AI GENITORI CHE CHIEDONO: SARA' UNA SCUOLA GRATUITA, PUBBLICA E ANCORA PER TUTTI O **PAGHEREMO OGNI SERVIZIO O PROGETTO, OLTRE LE 24 ORE OBBLIGATORIE**?
- IL **MAESTRO UNICO** AVRA' LE COMPETENZE NECESSARIE PER SOPPERIRE ALLA RICCHEZZA EDUCATIVA DEL TEAM DOCENTE COLLABORATIVO, CANCELLATO DAL DECRETO 137?
- MENO TEMPO SCUOLA (SOLO LE 24 ORE) VUOL DIRE DAVVERO “ **all’innalzamento**” degli obiettivi di apprendimento, con particolare riguardo all’acquisizione dei saperi di base”?

PRIMA DI DIRE QUANTE ORE SERVONO OCCORRE DECIDERE **COSA VA INSEGNATO A SCUOLA E COME SI APPRENDE.**

LA CRESCITA SOCIALE (ALUNNI STRANIERI, DISABILI, DIFFERENTI TRA LORO PER ETNIA, RELIGIONE...) RICHIEDE PIU' SCUOLA GESTITA DA UN GRUPPO DI PROFESSIONISTI COMPETENTI.

NON CANCELLIAMO LA SCUOLA PUBBLICA IN NOME SOLO DI UNA LOGICA DEL RISPARMIO